

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con ricorso al Tribunale di Roma, il M. esponeva: 1) di essere dipendente dell'INPS con la qualifica di avvocato in servizio presso l'avvocatura distrettuale della sede di Roma; 2) che l'Inps, in attuazione della L. n. 448 del 1998, aveva ceduto alla società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI) i propri crediti contributivi, con distinti contratti del 29.11.99, 31.5.01 e 18.7.02;

che i tre contratti di cessione prevedevano che INPS, tramite la propria avvocatura, avrebbe proseguito i giudizi pendenti alla data di cessione, e avrebbe assunto - sempre tramite la propria avvocatura - i giudizi pendenti alla data di cessione nonché, sempre tramite la propria avvocatura, anche la difesa tecnica della società concessionaria; 3) che ai sensi dell'art. 9 del decreto del Ministero del Tesoro 2.11.99, l'INPS avrebbe trattenuto un importo sino al 2% delle somme riscosse e recuperate; che tale importo era stato espressamente qualificato (clausola 9, punto 5 del contratto 31.5.01;

nonché deliberazione INPS n. 89/02) quale corrispettivo per l'attività svolta dall'avvocatura dell'Istituto, prevedendone la distribuzione a ciascun avvocato dell'INPS secondo i criteri di ripartizione degli onorari e competenze ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, comma 2; 4) che l'INPS non aveva tuttavia provveduto al pagamento dei compensi per gli anni 2000-2002; 5) che il 4.6.03 era stato stipulato un accordo sindacale col quale si destinava una parte di tali risorse (70%) agli avvocati INPS, che chiedevano la condanna dell'Istituto al pagamento degli onorari e compensi tutti relativi all'attività giudiziale svolta al riguardo in favore della SCCI. Nella resistenza dell'INPS, il Tribunale accoglieva le domande che la Corte d'appello di Napoli, invece, con sentenza depositata il 12 aprile 2011, respingeva.

Per la cassazione propone ricorso l'avv. M., affidato a undici motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste l'INPS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della sentenza.

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 1998, art. 13, e del D.M. 5 novembre 1999, art. 4, nel testo sostituito dal D.M. 2 dicembre 1999, art. 9, nonché dell'art. 1362 c.c., in relazione ai contratti di cessione dei crediti alla SCCI (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la quota del 2% trattenuta dall'INPS per l'attività di difesa e rappresentanza era corrispettivo della relativa attività svolta dai difensori dell'INPS, come emergeva anche dal comportamento successivo dell'Istituto che, almeno in un primo momento, erogò ai suddetti tale quota come compensi per l'attività legale svolta.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, del D.M. 5 novembre 1999, art. 4, nel testo sostituito dal D.M. 2 dicembre 1999, art. 9, nonché dei contratti di cessione 29.11.99, 31.5.01 e 18.7.02, sostenendo che le somme che affluiscono all'INPS attraverso il 2% non divergono dai corrispettivi per le prestazioni

professionali che normalmente affluiscono in apposita contabilità dell'Istituto, con la conseguenza che esse dovevano essere ripartite secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, comma 2, come confermato dal Regolamento del marzo 2003.

3.- Con i successivi motivi di ricorso, il ricorrente denuncia: (3) "violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", circa la carenza di motivazione circa l'applicabilità dell'accordo collettivo del 4 giugno 2003; (4) "violazione dell'art. 1362 c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", per l'erronea interpretazione dei menzionati contratti; (5) "insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo (applicazione o meno del c.c.n.l. 4.6.03 per effetto della novazione ad opera dell'accordo 19.12.05); (6) violazione dell'art. 1362 c.c., comma 1, e motivazione insufficiente circa l'interpretazione dell'accordo 4 giugno 2003 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5); (7) violazione dell'art. 1362 c.c., comma 1, e del principio generale dei diritti quesiti derivanti dall'accordo 4 giugno 2003 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); (8) violazione del c.c.n.l. 8 gennaio 2003, art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6; violazione del c.c.n.l. 16.2.1999, artt. 4 e 42; violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3; falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 43, (secondo cui la relativa decurtazione si applica solo alle somme provenienti da contratti di sponsorizzazione e collaborazioni con soggetti privati *et similia*), violazione dell'art. 1362 c.c.;

errata interpretazione dell'accordo 19.12.05 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); (9-10) violazione dell'art. 1366 c.c., circa l'interpretazione dell'accordo ora detto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3); omessa motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sempre con riferimento alla valutazione del suddetto accordo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5); (11) violazione dell'art. 435 c.p.c., per aver ritenuto la domanda inerente il detto accordo del 2005 inammissibile perché non proposta in primo grado (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Il ricorrente lamenta in sostanza l'erronea interpretazione della disciplina legale e contrattuale disciplinante la materia e comunque la mancata applicazione del c.c.n.l. 19.12.05.

4.- I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati. Deve subito rilevarsi che la sentenza impugnata si sottrae assolutamente alla violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, inerendo il relativo vizio all'insufficiente motivazione circa l'applicabilità dell'accordo collettivo del 2003, peraltro, come in seguito evidenziato, adeguatamente esaminato dalla Corte di merito.

Per il resto si osserva che la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13, prevede la cessione a titolo oneroso ad una società di cartolarizzazione (la S.C.C.I. S.p.A.), dei crediti contributivi vantati dall'INPS già maturati e maturandi sino ai 31.12.2001.

Il comma 8, di tale articolo disponeva: "Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, il cessionario può intervenire fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso. Per i giudizi di opposizione all'esecuzione promossi avverso, il ruolo, instaurati successivamente alla cessione dei crediti, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l'INPS ed il cessionario".

Il D.M. 5 novembre 1999, art. 4, nel testo sostituito dal D.M. 2 dicembre 1999, art. 9, (attuativo della suindicata legge) prevede:

"L'INPS assume l'onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relative ai crediti contributivi ceduti, nonché delle anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai concessionari, in applicazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 5. L'INPS trattiene, ovvero ha diritto di ricevere, dall'acquirente dei crediti un importo sino al 2% di qualunque somma riscossa o recuperata a valere sui crediti contributivi ceduti, a titolo di rimborso forfettario degli oneri di cui al presente comma".

Con contratti stipulati in data 29.11.99, 31.5.01 e 18.7.02, l'INPS cedette all'acquirente i crediti contributivi maturati al 31.12.99, al 31.12.00 ed al 31.12.01. In tutti tali contratti, alla clausola 9, si prevedeva che l'INPS "assume nei confronti dell'acquirente gli impegni di cui alle clausole 9.2., 9.3 e 9.4".

Con la clausola 9.2 l'INPS, in ordine ai crediti contributivi ceduti, si impegnava a proseguire i relativi giudizi ex art. 111 c.p.c., con facoltà dell'acquirente di intervenire in tali giudizi. La clausola 9.3 prevedeva, in materia di esecuzione forzata, che l'INPS si impegna proseguire le dette esecuzioni ex art. 111 c.p.c., con facoltà dell'acquirente di intervenire in tali esecuzioni.

La clausola 9.4 prevedeva che qualora i debitori promuovessero giudizi di merito (o opposizione all'esecuzione), l'INPS e l'Acquirente sarebbero stati litisconsorti necessari. In tal caso l'INPS si impegnava a proseguire la relative lite anche per conto dell'Acquirente, impegnandosi ad assumerne la difesa tecnica.

La clausola 9.5 disponeva che l'"Acquirente con il presente contratto conferisce mandato con rappresentanza all'INPS affinché lo stesso provveda, ove richiesto e tramite gli avvocati della propria avvocatura, alla rappresentanza e difesa tecnica dello stesso Acquirente dinanzi alle autorità giudiziarie". Solo nel secondo contratto di cessione, alla clausola 9.5, fu previsto che "per lo svolgimento delle attività indicate nella presente clausola 9, sarà corrisposto dall'Acquirente all'INPS un corrispettivo in conformità a quanto previsto dalla clausola 11 che segue".

L'art. 11 di tutti i contratti di cessione prevedeva il diritto dell'INPS al rimborso forfettario dell'insieme degli oneri sostenuti per la riscossione ed il recupero dei crediti in questione.

Con delibera n. 89 del 26 marzo 2002, il Consiglio di amministrazione dell'INPS, richiamata la clausola 9.5 del secondo contratto, stabilì di "attribuire il 2% dell'importo lordo dei crediti recuperati in via legale per l'anno 2000 all'Avvocatura interna, dedotte le spese forfetarie nella misura del 10% in applicazione della legge professionale, gli incentivi speciali per il recupero ed incassi crediti già erogati per il 2000 e gli oneri riflessi", ed inoltre di "distribuire le somme spettanti secondo le quote, contrattualmente stabilite, di ripartizione di onorari e competenze legali".

Con tale delibera fu dunque prevista l'attribuzione agli avvocati dell'INPS dell'importo che, in base al DM 5 novembre, 1999 ed ai contratti di cessione la società di cartolarizzazione era tenuta a corrispondere all'INPS a titolo di rimborso forfettario per rifonderlo dell'onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relative ai crediti contributivi.

Tale delibera venne revocata dal Commissario Straordinario dell'Istituto con determinazione n. 805 del 2003 sul presupposto che il 2% dei crediti riscossi o recuperati fosse corrispettivo di pertinenza dell'INPS e non dell'Avvocatura, perché i legali, iscritti all'Albo speciale, potevano patrocinare solo in nome dell'INPS, al quale la SCCI aveva dovuto conferire mandato con rappresentanza, perché non rientrava nella competenze del C.d.A. dell'Istituto la determinazione del trattamento economico dei dipendenti, oggetto esclusivo della contrattazione collettiva, sia, infine, in considerazione dell'accordo sindacale 4.6.03 che destinava all'avvocatura solo una parte (70%) del complessivo importo del 2% dei contributi recuperati per via legale afferenti gli anni 2000-2001 e la restante parte alla contrattazione integrativa relativa al personale amministrativo.

4.1. Il M. sostenne che il credito azionato trovava la propria fonte non solo nelle delibere dei C.d.A. INPS, ma soprattutto nel D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, trattandosi di compensi dovuti agli avvocati dell'Istituto per l'attività legale svolta anche in favore della SCCI, senza quindi la necessità di una nuova contrattazione sugli stessi; che con l'accordo del 4.6.03, era stato ribadito e riconosciuto che il loro diritto al compenso per l'attività legale svolta era a titolo di onorari senza alcuna riserva da parte dell'INPS. Tale tesi, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, è infondata in quanto basata sull'erroneo presupposto che la percentuale del 2% riconosciuta all'INPS costituisse esclusivamente una competenza di procuratore ed onorario di avvocato per i legali interni dell'INPS. Deve invece convenirsi con la sentenza impugnata laddove osserva che tale percentuale (del 2%) era un corrispettivo di pertinenza dell'INPS e non dell'Avvocatura interna, posto che i legali dell'INPS, essendo iscritti all'Albo speciale, possono patrocinare solo in nome dell'Ente di appartenenza. I giudici di appello hanno poi correttamente ritenuto che dalla lettura dei contratti di cessione succedutisi nel tempo, la percentuale del 2% riconosciuta all'INPS fosse destinata a compensare una seria complessa di attività svolte dall'INPS quale mandatario con rappresentanza della cessionaria; tale importo costituiva infatti un compenso forfettario corrisposto da un terzo per i compiti svolti per suo conto che non comprendono solo attività strettamente processuali e richiedenti necessariamente l'intervento di un avvocato dell'Ente, ma anche altri oneri ed attività accessorie e complementari a quelle legali inerenti anche il personale amministrativo degli uffici legali. Ne derivava che non era sostenibile l'assunto degli avvocati interni secondo il quale tale rimborso forfettario, in quanto riferito alle competenze di procuratore ed onorari di avvocato riscosso dall'Ente, spettasse direttamente e per intero agli avvocati ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30.

Tale ultima normativa, infatti, si riferisce a somme che ab origine hanno natura di compensi professionali, liquidate in favore dell'INPS secondo tariffe professionali e poste a carico di controparti soccombenti nei confronti dell'Istituto. Dal momento che, come visto, la destinazione dell'importo in questione (2%) era collegato allo svolgimento di molteplici attività svolte in favore del cessionario, spettante all'Istituto in base ai relativi contratti di cessione, deve escludersi, come correttamente considerato dal giudice d'appello, che la normativa invocata (D.P.R. n. 411 del 1976), potesse consentire la relativa diretta distribuzione ai legali medesimi.

Trattasi in sostanza di un compenso diverso ed aggiuntivo rispetto a quanto gli stessi legali percepiscono per l'attività professionale svolta per I1NPS, che, in quanto forma di retribuzione accessoria, richiede una regolamentazione negoziale specifica e non suscettibile di attribuzione diretta.

4.2. Anche valutando la richiesta in base all'accordo sindacale del 4.6.03 (che prevedeva la distribuzione agli avvocati interni del 70% degli introiti in questione), non potrebbe giungersi a diverse conclusioni. Ed invero ribadito che le somme in questione non costituiscono onorari, esse non potevano essere attribuite agli avvocati nè ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, nè sulla base dell'accordo sindacale detto, recepito nella determina n. 805/03.

Ed infatti, per i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 3, come sostituito dal D.Lgs. n. 80 del 1998, nonchè il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, prevedono che l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, con la precisazione che "i contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto".

L'attribuzione di trattamenti economici ulteriori è dunque riservata ad un contratto collettivo validamente stipulato e tale non può ritenersi l'accordo sindacale del giugno 2003.

Ed invero il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, stabilisce che "La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate".

L'accordo del giugno 2003, che peraltro avrebbe necessitato di un atto applicativo mai intervenuto, esorbita dalle materia riservate dal contratto collettivo nazionale alla contrattazione integrativa, tra le quali non è prevista la corresponsione diretta di trattamenti economici in favore del personale.

In definitiva esclusa la natura di onorari del rimborso forfettario de quo, non sussistono i presupposti per l'attribuzione diretta agli avvocati interni. Né la domanda potrebbe trovare applicazione in base al c.c.n.l. 19.12.05, posto che tale accordo prevedeva solo che una parte delle risorse *de quibus* fossero destinate a finanziare il fondo dei trattamenti accessori dei professionisti dell'Istituto e dunque non direttamente gli avvocati; prevedeva inoltre la necessità di una espressa adesione, da manifestarsi nelle forme di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 65 e 66, e degli artt. 410 e 411 c.p.c., "entro 60 giorni dalla data di stipula del presente accordo, con conseguente rinuncia all'azione giudiziaria ed impegno alla cessazione dell'eventuale giudizio in corso con compensazione delle spese", circostanza non verificatasi nella specie, ove anzi dallo stesso ricorrente è riferito (pag. 45 ricorso) che egli non prestò adesione a tale accordo.

5.-Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 novembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015.